

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Ottobre 2013

Cons. Stato, Ad. Plen., 9 ottobre 2013, n. 22, pres. G. Giovannini, est. B. Lageder

Processo amministrativo – contenzioso elettorale

Elezioni – operazioni elettorali

Il Consiglio di Stato – qualora decida un appello proposto ai sensi dell'art. 129 del codice del processo amministrativo, avverso una sentenza che abbia deciso un ricorso proposto contro l'esclusione di una lista da una competizione elettorale – non può sollevare questioni di costituzionalità o pregiudiziali, poiché vi sono esigenze di massima celerità della definizione della controversia, mentre l'esplicazione piena delle garanzie difensive connesse ad eventuali fasi incidentali resta riservata alle impugnazioni degli atti successivi, secondo il rito disciplinato dagli artt. 130 ss. del codice.

Il giudice di pace è legittimato ad autenticare le firme i sottoscrittori delle liste elettorali solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui è titolare.

[Link al testo sentenza](#)

L'ordinanza di rimessione (Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4958) aveva evidenziato come l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, non abbia espressamente previsto se – per la legittimità dell'autenticazione delle sottoscrizioni - sia sufficiente lo *status* di giudice di pace o se occorra anche lo svolgimento delle sue funzioni all'interno del territorio di competenza del suo ufficio.

L'ordinanza aveva dunque prospettato o l'attuale rilevanza del principio – risalente al diritto romano – per cui il titolare di una funzione pubblica non è titolare di poteri, quando si trova al di fuori del territorio di propria competenza (D. 1.12.3: *praefectus urbi, cum terminos urbis exierit, potestatem non habet*), ovvero l'applicazione del principio di legalità, nonché del principio di tutela dell'affidamento, per cui – in assenza di una espressa norma limitativa – il potere di autenticazione vada riferito allo *status*.

L'Adunanza Plenaria ha espresso il principio enunciato nella seconda massima, traendo un decisivo argomento dalla definizione dell'atto pubblico, prevista dall'art. 2699 del codice civile, da interpretare nel senso che esso "stabilisce un preciso nesso di collegamento tra competenza territoriale (e per materia) del pubblico ufficiale e luogo di esercizio del potere di autenticazione".